

Dalla A alla Z le linee guida sulla riforma

LEGENDA

COMPLESSITÀ OPERATIVA



ALTA
 MEDIA
 BASSA

A

ACCESSO

COMPLESSITÀ OPERATIVA



MEDIA

Il numero chiuso o programmato per l'esercizio di una professione è un'eccezione motivata a ragioni di interesse pubblico. L'accesso - come regola generale - è libero e l'esercizio dell'attività professionale è basato su autonomia e indipendenza. Così prevede e garantisce il Dl 138/2011. Sono vietate discriminazioni in base alla nazionalità. Il decreto legge sulle liberalizzazioni è intervenuto sulle professioni che hanno un numero limitato: farmacisti e notai, con l'ampliamento della pianta organica e l'accelerazione dei concorsi per coprire i posti vacanti o le nuove sedi.

AGGREGAZIONI

COMPLESSITÀ OPERATIVA



ALTA

È possibile prevedere una fusione volontaria tra Albi di professioni similari, come già fatto da commercialisti e ragionieri. Così potrebbe nascere un Albo dei tecnici tra geometri, periti agrari e periti industriali, anche se l'ostacolo è la destinazione dei laureati iunior, che attualmente possono scegliere tra gli Albi dei "vecchi" diplomati e gli Albi di ingegneri, architetti e così via.

ALBO (SOCIETÀ)

COMPLESSITÀ OPERATIVA



MEDIA

In base all'emendamento del Governo al decreto sulle liberalizzazioni le società, anche di capitali che esercitano attività professionali, saranno iscritte a una sezione dell'Albo professionale. Gli Albi, dunque, non solo avranno sezioni in base al differente titolo di studio (professionisti senior e iunior) ma anche per le società. La previsione, comunque, non è nuova visto che l'iscrizione a una sezione ad hoc è prevista per le società tra avvocati.

Segue > in pagina 14

GIUDIZI A CURA DI

**Maria Carla De Cesari, Cristian Immovilli,
 Guglielmo Saporito**

SPECIALE ONLINE

Il Sole **24 ORE**

SUL SITO DEL SOLE

Segui in diretta i lavori del «Professional day»

Sul sito del Sole 24 Ore questa mattina sarà possibile seguire, a partire dalle 10,30, i lavori del «Professional day». Sotto esame gli interventi che sono stati previsti dal decreto legge sulle liberalizzazioni così come sono stati modificati dal Senato e sui quali il Governo si appresta a ricevere la fiducia

.com

www.ilsole24ore.com

TUTTI DOVRANNO AGGIORNARSI

La formazione permanente diventa un obbligo imposto e sanzionato dalla legge, a prescindere dai codici di categoria

► Continua da pagina 13

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

La polizza di responsabilità civile rappresenta una misura a garanzia del cliente in caso di errori professionali. Il decreto-liberalizzazioni prevede che il professionista debba rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale. Il Dl 138/2011 stabilisce che l'individuazione delle caratteristiche della polizza è affidata agli Ordini: c'è tempo fino ad agosto per adeguare gli ordinamenti. La legge prevede che le condizioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

COMPLESSITÀ OPERATIVA

BASSA

L'emendamento del Governo al decreto liberalizzazione conferma le associazioni professionali. Presenti fin dalla legge 1815/1939, le associazioni professionali hanno una forma semplice che mantiene ferma la responsabilità degli associati, senza necessità di un atto costitutivo o di un'iscrizione nel registro delle imprese. Basta una scrittura autenticata per ripartire gli utili in misura diversa da quella "per teste", senza organi amministrativi o di controllo, senza dotazioni patrimoniali minime. Entrata ed uscita degli associati avvengono con libertà di forme, così come l'elezione a cariche o responsabilità interne. Nessun bilancio da pubblicare. Il contrappeso di tale semplicità consiste nella esclusiva presenza di soci iscritti all'Albo (e a un solo Albo, al massimo con estensione ad iscritti a diverse sezioni dello stesso Albo). Inoltre, trattandosi di associazioni tra professionisti tutti iscritti, il controllo dell'Ordine professionale è diretto e completo, non diverso dal controllo sul singolo studio professionale.

CANCELLAZIONE

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

Le società di capitali che esercitano attività professionale e non rispettano la quota di due terzi a favore dei soci professionisti sono cancellate dall'Albo. La sanzione scatterà decorsi sei mesi dal superamento dei parametri di partecipazione e di diritti di voto (due terzi ai professionisti un terzo ai soci esterni finanziatori). Il decreto che disciplinerà le società tra professionisti dovrà regolamentare le modalità di monitoraggio e di contestazione da parte degli Ordini.

CASSE PRIVATE

COMPLESSITÀ OPERATIVA

ALTA

Entro il 30 settembre gli enti previdenziali dovranno adottare, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare «l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni». La norma è prevista nel decreto salva-Italia approvato dal governo a

fine 2011. L'equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l'equilibrio potrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti. Se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizzazioni per gli iscritti (contributivo pro rata e contributo di solidarietà).

COMPENSO

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

Il compenso professionale è pattuito liberamente tra le parti, ma deve essere preceduto dalla conoscenza degli oneri ipotizzabili comunicati analiticamente seppur di massima. Il decreto legge sulle liberalizzazioni abolisce il riferimento ad ogni tipologia di tariffa professionale. Sono ammessi solo parametri fissati dal Ministero della Giustizia, per dare un orientamento al giudice cui venga chiesto di liquidare d'autorità il compenso al professionista. Il compenso, in ogni caso, deve tener conto - in linea di massima - dell'importanza dell'opera. Il compenso potrebbe essere pattuito anche in modo verbale, ma la

forma scritta è preferibile a tutela della trasparenza e delle parti.

CONCORRENZA

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

Per le professioni regolamentate il decreto legge 138/2011 fa salvo il presupposto dell'esame di Stato. In ogni caso, gli ordinamenti professionali, da riformare entro il 12 agosto, devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda ai principi della concorrenza. Va assicurata la presenza dei professionisti su tutto il territorio e un'offerta diffusa, in modo che i clienti possano avere un'ampia scelta.

CONCORSI NOTARILI

COMPLESSITÀ OPERATIVA

ALTA

È previsto un ampliamento del numero dei posti di notaio. In tutto dovrebbero essere banditi da qui al 2014 1.550 posti per sedi ocalizzate secondo parametri di verifica delle esigenze locali. Il meccanismo prevede un censimento di nuove esigenze, connesse alla popolazione ed all'economia locale, sulla base di medie nazionali di attività professionale desunte dai repertori dei singoli notai. Quindi, da un lato vi sono concorsi con nuovi posti, dall'altro nuove sedi che soddisfano le esigenze del territorio. I concorsi avranno quindi tempi ristretti non solo nel bando ma anche nelle correzioni e nelle relative graduatorie, affinché i nuovi professionisti possano prendere servizio al più presto. Gli effetti di tale innovazione sono previsti come aumento della concorrenza tra professionisti, che a sua volta dovrebbe generare un abbattimento dei costi a favore dell'utente. Insieme con i costi, è presumibile anche una contrazione dei tempi, con maggiore velocità nelle prestazioni.

CONTRIBUTIVO PRO RATA

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

Il metodo di calcolo contributivo pro rata verrà imposto dal 1° gennaio 2012 agli iscritti delle Casse professionali che entro il 30 settembre non dimostrino di avere bilanci in equilibrio (entrate per contributi e uscite per prestazioni) per 50 anni. Non è chiaro cosa succederà nel caso di equilibrio per

Casse che già adottano il contributivo. Il metodo di calcolo contributivo consente di determinare l'importo delle pensioni in rapporto ai contributi versati (attraverso un coefficiente di trasformazione della dose di contributi accumulata e in base alla speranza di vita al momento del pensionamento). Il calcolo retributivo, invece, fa riferimento ai redditi o ai compensi percepiti durante un periodo più o meno lungo della carriera.

COOPERATIVE

COMPLESSITÀ OPERATIVA



I professionisti potranno costituire anche società cooperative, costituite, prevede l'emendamento del Governo al decreto legge sulle liberalizzazioni - da non meno di tre soci.

CREDITO (ACCESSO)

COMPLESSITÀ OPERATIVA



Il decreto legge sulle liberalizzazioni consente ai liberi professionisti di partecipare al patrimonio dei Confidi, così da facilitare - grazie alla garanzia collettiva - più l'accesso al credito da parte degli studi.

D

DISCIPLINA

COMPLESSITÀ OPERATIVA



Eliminate le tariffe, la forma scritta dell'incarico, i divieti di concorrenza basati sui prezzi, il divieto di pubblicità, l'attività degli organi disciplinari perde gran parte degli spazi di governo delle professioni. Perde, in particolare, il controllo sulla concorrenza effettuata attraverso la comunicazione e l'offerta di prestazioni. Rimane una possibilità di controllo attraverso il preventivo delle prestazioni (che deve essere redatto, anche se "di massima" e non necessariamente in forma scritta). Rimane anche il controllo disciplinare sui componenti iscritti all'Albo delle società tra professionisti e sulla composizione del capitale sociale. Confermato il controllo sulla dignità, diligenza e correttezza della professione, ivi comprese le sanzioni per scarsa frequenza agli aggiornamenti professionali. Di fatto, la disciplina rimane affidata agli Ordini per i rapporti con i clienti, ma perde incisività in materia di concorrenza tra colleghi.

F

FARMACIE

COMPLESSITÀ OPERATIVA




Per il sistema di distribuzione dei farmaci è una mezza rivoluzione. La previsione di un presidio ogni 3.300 abitanti comporterà l'arrivo di circa 5 mila farmacie in più. Vengono inoltre contemplate aperture in deroga nei luoghi ad alta frequentazione a discrezione e con diritto di prelazione da parte dei Comuni sotto il tetto del 5% del

numero complessivo degli esercizi. Gli enti locali hanno 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per individuare le nuove sedi disponibili. Le Regioni e la Province autonome dovranno bandire il concorso straordinario per titoli nei 60 successivi. In ogni caso, l'iter completo dovrà completarsi nello spazio di un anno. Sull'eventuale inadempienza del Comune interverrà la Regione, mentre in caso di inerzia da parte di quest'ultima ci sarà un commissario ad acta. Ai concorsi potranno prendere parte gli under 65 non titolari o titolari o soci di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie e tutti concorreranno alla pari: nessuna differenza, quindi, tra farmacista di farmacia o di parafarmacia. Gli eredi hanno 18 mesi per assumere la titolarità o cedere l'esercizio.

FORMAZIONE

COMPLESSITÀ OPERATIVA



Gli ordinamenti professionali riformati entro il 12 agosto dovranno prevedere l'obbligo, per il professionista, di seguire percorsi di formazione permanente. Il mancato rispetto dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare. Molti Ordini, per esempio i commercialisti, hanno già previsto l'obbligo nel codice deontologico. Ora il vincolo della formazione è stabilito dalla legge.

G

GIOVANI

COMPLESSITÀ OPERATIVA



L'inizio di un'attività imprenditoriale per chi non ha compiuto 35 anni può avvenire attraverso una Srl semplificata. Il capitale necessario, sul quale possono rivalersi i creditori, può essere limi-

tato a 1 euro (e non può superare i 10 mila euro). Entro 60 giorni dalla conversione del decreto legge vi saranno decreti attuativi. Uno standard ministeriale renderà uniformi atto costitutivo e statuto, regolando costituzione e funzionamento della società. Non vi saranno spese per onorari notarili, mentre rimane l'imposta di registro. La società semplificata rappresenta il primo gradino di ingresso nell'imprenditoria come società di capitali, cioè senza rischiare il patrimonio personale dell'imprenditore, come accade con una società di persone o un'attività gestita in proprio.

I

INCARICO

COMPLESSITÀ OPERATIVA



Le norme sulle liberalizzazioni hanno un effetto indiretto sulla formalizzazione dell'incarico professionale: non è necessaria la forma scritta, ma il carico di adempimenti e responsabilità cui sono sottoposti cliente e professionista suggerisce la redazione di un impegno scritto. La copertura assicurativa per le responsabilità connesse al mandato professionale esige a sua volta una delimitazione dell'incarico. Il compenso, inoltre, è collegato all'incarico in quanto occorre quantificare il costo della prestazione già al momento del conferimento dell'incarico. Prima ancora, il cliente deve ricevere tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, in un preventivo di massima. Il momento dell'incarico, che mantiene rilievo ai fini dell'assunzione di responsabilità verso l'esterno (ad esempio, nelle professioni tecniche, legali e sanitarie) costringe parti e professionista ad una corretta previsione.

M

MULTIDISCIPLINARIETÀ

COMPLESSITÀ OPERATIVA



Le società tra professionisti, anche di capitale, possono riunire soci iscritti a più Albi professionali. Nei regolamenti attuativi che dovranno essere definiti entro maggio si dovranno prevedere le modalità di vigilanza da parte degli Ordini. Inoltre, è possibile che negli ordinamenti professionali (da definire entro il 12 agosto) venga rivista anche la disciplina delle incompatibilità.

Continua ► pagina 15

PREVENTIVI, I COSTI VANNO DETTAGLIATI

Il documento è di massima ma deve contenere tutte le voci

N NOTAI

COMPLESSITÀ OPERATIVA



MEDIA

Viene rivista la pianta organica delle sedi notarili, che è aumentata di 500 posti. Viene modificata anche la legge notarile: per assicurare il funzionamento dell'ufficio il notaio deve tenere aperto lo studio e assicurare la sua presenza almeno tre giorni alla settimana (un giorno ogni 15 per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati). Inoltre, il notaio può recarsi, per svolgere le funzioni di pubblico ufficiale, in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sua sede notarile. Inoltre, può aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto.

O ORGANI DISCIPLINARI

COMPLESSITÀ OPERATIVA



ALTA

Entro il 12 agosto gli ordinamenti professionali devono prevedere, per i procedimenti disciplinari, organismi diversi da quelli istituzionali. I procedimenti disciplinari devono cioè essere seguiti e decisi da un organismo diverso dal Consiglio dell'Ordine, a livello territoriale, e dal Consiglio nazionale, quale tribunale di seconda istanza. Chi è consigliere dell'Ordine o siede al vertice nazionale non può far parte dei Consigli di disciplina.

P PARAMETRI

COMPLESSITÀ OPERATIVA



MEDIA

Abolite le tariffe, nel caso di liquidazione giudiziale delle parcelle il giudice farà riferimento a parametri elaborati dal ministero della Giustizia (o dal ministe-

ro vigilante, quando diverso) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 1/2012. Mentre finora le tariffe erano elaborate con il coinvolgimento delle categorie professionali, i parametri saranno determinati solo dal ministero. I parametri, probabilmente, non si configureranno come importi fissi ma come citerrange per guidare la valutazione del giudice in base alla complessità dell'incarico. Con decreto del ministero della Giustizia, di concerto con l'Economia, sono stabiliti anche i parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali. Deve essere garantito - raccomanda l'emendamento del Governo - l'equilibrio finanziario delle Casse di previdenza.

PRESTAZIONI GRATUITE

COMPLESSITÀ OPERATIVA



BASSA

Il professionista può anche scegliere di prestare gratuitamente un'attività, per esempio per fidelizzare un cliente. In un caso la prestazione gratuita è prevista per legge: è il caso degli atti relativi alle Srl per i giovani. Il Consiglio nazionale del notariato subisce in pieno le innovazioni trasformandosi da controllore della concorrenza sleale attraverso tariffe ridotte a garante delle prestazioni gratuite.

PREVENTIVI DI MASSIMA

COMPLESSITÀ OPERATIVA



MEDIA

In apparente contrasto con la libertà di tariffe e con il compenso pattuito al momento del conferimento dell'incarico (di importo libero), il preventivo di massima è un passaggio comunque necessario. Il preventivo responsabilizza il professionista imponendo una riflessione sui costi cui va incontro per fornire la prestazione: nel preventivo devono infatti essere presenti le singole prestazioni, le voci di costo, le spese, gli oneri ed i contributi; di fatto, vi rientra anche il calcolo di una durata del rapporto profes-

sionale e la normale aliquota di imprevisti. Il preventivo può anche utilizzare gli elenchi descrittivi di prestazioni che fino ad oggi hanno espresso le tariffe, poiché il preventivo deve essere ancorato alla specifica prestazione. L'espressione di massima consente oscillazioni, ma non si riferisce alle voci di costo, che devono essere specificamente previste. Il preventivo non deve essere redatto per forza in forma scritta, ma solo "reso noto" al potenziale cliente e semmai tenuto da parte in caso di contestazioni da parte dell'ordine professionale.

PUBBLICITÀ

COMPLESSITÀ OPERATIVA



BASSA

Dal 13 agosto sarà possibile pubblicizzare la propria attività professionale con ogni mezzo (mailing, facebook e twitter). Sparisce, rispetto alla legge Bersani, il controllo da parte degli Ordini. Si potrà mettere in evidenza struttura dello studio, specializzazioni e compensi, ma dovrà essere garantita trasparenza, veridicità e correttezza. In altri termini, non sono ammesse pubblicità equivocate, ingannevoli o denigratorie. Fin d'ora avranno comunque notevole rilievo le innovazioni sulle tariffe in quanto sarà possibile, eliminati i minimi, far leva sul richiamo rappresentato da costi convenienti o da formule che generano rapporti continuativi.

R

RIMBORSO A FORFAIT

COMPLESSITÀ OPERATIVA



BASSA

Al tirocinante spetta un rimborso spese a partire dal settimo mese, calcolato in modo forfettario non con riferimento alle spese reali (da rimborsare) ma come punto di equilibrio tra l'apporto del tirocinante e l'addestramento fornito dal professionista. La previsione dell'equo compenso era stabilito nel Dl 138/2011 ed è stata poi cancellata con il decreto sulle liberalizzazioni. Ora con la legge si con-

versione fissa per il tirocinante un forfait. È esclusa quindi la natura retribuitiva del rimborso spese e la rilevanza previdenziale, mentre la copertura assicurativa per il danni sarà ragionevolmente compresa in quella del professionista titolare. È esclusa altresì la possibilità che il tirocinante possa percepire un rimborso dall'Università.

S
SANITÀ (PROFESSIONI)

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 BASSA

Le norme sul tirocinio, in particolare la durata di 18 mesi, non riguarderanno il mondo della sanità. Per le professioni sanitarie - dai medici agli infermieri - la disciplina sul tirocinio resta quella stabilita dai rispettivi ordinamenti e soprattutto dagli ordinamenti universitari.

SEGRETO

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 MEDIA

A garanzia del cliente, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per evitare la diffusione di dati sensibili o informazioni.

SOCIETÀ DI CAPITALI

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 ALTA

Anche gli investitori possono partecipare a una società professionale: per l'esercizio di una o più professioni possono essere costituite società di capitali i cui soci professionisti svolgano tale attività in via esclusiva. Possono esser soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma diretta a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto ai meri investitori, a tutela dell'indipendenza dell'attività professionale stessa. Tale modello organizzativo non diluisce inoltre la personalità della prestazione: è il cliente ad individuare il professionista e solo se il cliente non vi provveda la scelta è effettuata dalla società, comunicando poi all'utente il nominativo per iscritto. La società deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni professionali causati ai clienti dal socio professionista: si tratta di una conferma (forse una duplicazione) della copertura assicurativa già necessaria al

professionista singolo.

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 ALTA

L'emendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni, mentre disciplina i limiti per la partecipazione di soci di capitale nelle società che esercitano attività professionali, fa salvi i tipi societari esistenti. Tra questi la Sta, la società tra avvocati, definita dal decreto legislativo 96/2001, sulla scorta della disciplina comunitaria. La Sta è una società di persone e solo in parte richiama la disciplina delle società in nome collettivo. Vi sono alcune differenze: la società tra avvocati non è infatti soggetta a procedura fallimentare, per l'intrinseca natura personale dell'oggetto della prestazione. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'Albo degli avvocati e a tal fine deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 BASSA

Dalla legge Merloni del 1994, è possibile costituire una società di ingegneria nelle forme della società di capitali o della società cooperativa, eseguendo studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. L'impatto della legge 183/2011 e del decreto legge liberalizzazioni rilevante per l'attuale possibilità di più attività professionali, di non professionisti per prestazioni tecniche e soprattutto per la presenza di soci per finalità di investimento.

SOLIDARIETÀ (CONTRIBUTO)

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 BASSA

Il 30 settembre di quest'anno è una data decisiva anche per i pensionati delle casse professionali. Perché se entro quella data le stesse casse non avranno adottato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, la loro pensione sarà gravata di un contributo di solidarietà dell'1% per il 2012 e 2013. La data originaria inserita nel decreto «salva-Italia» (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011) era quella del 31 marzo, ma il decreto Milleproroghe ha fatto

slittare di un semestre la scadenza.

T
TARIFFE

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 BASSA

Le tariffe professionali sono abolite. Si completa così il percorso iniziato con il decreto legge Bersani (223/2006), che aveva cancellato l'inderogabilità delle tariffe fisse e dei minimi e ha introdotto la possibilità del patto di quota lite (l'accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte di beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma). Con il decreto legge 138/2011 si era prevista la derogabilità delle tariffe. Ora con la manovra per le liberalizzazioni le tariffe sono cancellate tout court. Per le definizioni giudiziali delle parcelle le tariffe sopravvivono però per altri 120 giorni (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 1/2012).

TIROCINIO (DURATA)

COMPLESSITÀ OPERATIVA
 MEDIA

È unificata la durata del tirocinio che precede l'accesso alle professioni, cioè il periodo di pratica utile per presentarsi all'esame di Stato. Il tirocinio non potrà superare i 18 mesi, potendo tuttavia essere ridotto, come nel caso di magistrati che trasmigrino nella libera professione legale. I primi sei dei 18 mesi possono essere svolti durante il corso di laurea, se vi è una convenzione tra gli Ordini e il ministero dell'Istruzione. Una convenzione analoga può essere stipulata tra i Consigli nazionali e il ministro per la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici pubblici. Solo per le professioni sanitarie tempi e modi del tirocinio restano regolati dalle norme di settore. Resta il problema del tirocinio per diventare revisore contabile: in base alla direttiva europea la pratica deve essere triennale. Occorrerà intervenire per legge per riallinearsi alla normativa europea.

U
UNIVERSITÀ (CONVENZIONI)

COMPLESSITÀ OPERATIVA

MEDIA

Il tirocinio necessario per accedere all'esame di Stato potrà essere svolto durante il percorso universitario, se vi è una convenzione tra i Consigli nazionali e il ministero dell'Istruzione: questa possibilità era già prevista anche per far maturare crediti formativi agli studenti, crediti da spendere nel carriere

universitaria. Adesso il ragionamento si ribalta e la frequenza di uno studio professionale diventa un vantaggio per la futura professione. La frequenza deve essere coerente a progetti e programmi concordati con il ministero, affinché vi sia una reale produttività e non un utilizzo segretariale. Per la frequenza non è previsto un rimborso spese forfetario perché eccede dai sei mesi che co-

munque sarebbero di pieno volontariato. Le convenzioni approfondiranno il contenuto formativo del periodo di frequenza, mentre per i profili assicurativi e gli infortuni valgono le norme specifiche per gli stage. Il passaggio attraverso l'Ordine professionale sarà necessario, in quanto spetta congiuntamente all'Università e all'Ordine la verifica della serietà dell'impegno del tirocinante e del suo tutor professionale.

Albi, traguardo ad agosto

Marco Bellinzoso
 MILANO

Non si comincia, certo, da zero. Il mondo delle professioni regolamentate ha già affrontato in questi anni un processo di riforma che ha modernizzato il volto degli Albi ereditato dagli ordinamenti ante-guerra.

Interventi, dalle tariffe alle società, dalla pubblicità al tirocinio, che spesso sono stati superati e corretti da altre misure, ma che nel complesso hanno prodotto una spinta innovativa in parte già assorbita nelle modifiche statutarie approvate nel frattempo dalla maggior parte degli Ordini.

Solo per stare all'ultimo anno, la legge di Stabilità ha sancito, dal 1° gennaio 2012, l'abolizione delle tariffe (tranne in caso di contenzioso o di mancato accordo scritto tra le parti) e l'entrata in scena delle società tra professionisti e soci di capitale non professionisti, anche con quote di maggioranza (ferma restando la riserva delle pre-

stazioni tecniche per gli iscritti all'Albo).

Più in generale, il decreto legge 138 del 13 agosto 2011 ha fissato ad agosto 2012 - fra sei mesi - la scadenza limite entro la quale gli Ordini devono auto-riformarsi, aggiornando le proprie norme interne in materia di formazione continua, assicurazione, autonomia dell'organo disciplinare, pubblicità informativa ed equo compenso per il praticante.

Il decreto di Ferragosto ha tracciato le linee guida cui gli Ordini dovranno attenersi. La limitazione del numero di persone che sono titolate a esercitare una certa professione, per esempio, è consentita solo per ragioni di interesse pubblico e a patto che non sia "discriminatoria". La formazione continua permanente deve diventare per tutti i professionisti obbligatoria.

Un'attenzione particolare è stata dedicata al tirocinio che non potrà durare più di tre anni e potrà essere svolto anche durante l'università (salve le norme ad hoc

per le professioni sanitarie). Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso.

Mentre il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, anche in deroga alle tariffe. Ma il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Il professionista è tenuto a stipulare (e a rendere nota al cliente) un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della sua attività.

Infine, il Dl 138 ha provveduto a liberalizzare la pubblicità informativa, relativa all'attività professionale, alle specializzazioni e ai titoli professionali, alla struttura dello studio e ai compensi delle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni da garantire per cinquant'anni

Maurizio Caprino

Più garanzie per il futuro. Le casse previdenziali dei professionisti dovranno adottare nei prossimi mesi misure per assicurare l'equilibrio dei conti (e, di conseguenza, l'erogazione delle prestazioni) per 50 anni. Lo ha imposto a dicembre scorso il decreto Salva Italia (Dl 201/11, articolo 24, comma 24). Inizialmente, il termine entro il quale le casse avrebbero dovuto provvedere era fissato al 31 marzo. Magià in fase di conversione in legge del Dl 201/11 c'era stato un rinvio al 30 giugno. Al momento, comunque, la scadenza è stata spostata al 30 settembre, con un emendamento dell'ultimora al decreto milleproroghe (Dl 216/11), convertito in legge la settimana scorsa.

Fino al 30 settembre, non è escluso che arrivino ulteriori novità. Infatti, oltre a una proroga dei termini, gli enti previdenziali dei professionisti avevano chiesto criteri di calcolo meno penalizzanti. E su questo la

settimana scorsa è arrivata un'apertura da parte del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che si è dichiarata disponibile a considerare nel calcolo della sostenibilità dei conti anche i rendimenti patrimoniali degli enti. Una prima applicazione dovrebbe avvenire all'Enpam (la cassa dei medici).

Le misure per garantire l'equilibrio cinquantennale tra entrate contributive e spesa per prestazioni dovranno essere prese con delibere da inviare ai ministeri vigilanti, che dovranno approvarle definitivamente entro 30 giorni da quando le ricevono. In caso di parere ministeriale negativo - come pure di mancata adozione delle delibere entro il 30 settembre - il Dl 201 fa scattare misure di salvaguardia che incidono sugli iscritti: applicazione del criterio pro-rata contributivo con valore retroattivo al 1° gennaio 2012 e contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati, per il 2012 e 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORDINI E CASSE

2.300.000

Gli iscritti agli ordini

Le professioni ordinarie raccolgono 2,3 milioni di iscritti. Tra le categorie più numerose ci sono i medici e gli odontoiatri (397.456), gli infermieri (379.213), gli ingegneri e architetti (355.434), gli avvocati (198.041) e i commercialisti (112.414)

1.500.000

Gli iscritti alle Casse

Attualmente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza sono un milione e mezzo. Tra le Casse con il maggior numero di iscritti ci sono l'Enpam-medici (346.255), la Cassa degli avvocati (140.035), Inarcassa-ingegneri e architetti (144.017) e la Cassa geometri (87.194)